

*Procedimento civile e perizia: alle parti non va mandata una
"bozza"*

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 19 maggio 2015 (est. G. Buffone)

Consulenza tecnica d'Ufficio – Procedimento peritale – Relazione del perito Trasmissione alle parti – Bozza – Esclusione – Versione definitiva – Sussiste – Modificabilità rispetto alla perizia mandata al giudice – Esclusione

Nel nuovo rito procedimentale di tipo peritale, disegnato dall'art. 195 c.p.c., non esiste alcuna BOZZA di consulenza: il consulente MANDA alle parti la VERSIONE DEFINITIVA e, raccolte le loro osservazioni, AGGIUNGE le sue valutazioni. Trasmette, quindi, tutto poi al Giudice. Pertanto: la versione inviata alle parti per le loro osservazioni è già quella DEFINITIVA ed è essa relazione che deve essere mandata al giudice non potendo, il ctu, dopo le osservazioni MODIFICARLA ma potendo, invece, rendere chiarimenti nella risposta alle valutazioni. Se i difensori segnalano, che la perizia trasmessa alle parti è diversa da quella trasmessa al giudice, si registra una violazione dell'art. 195 c.p.c. e il CTU va dunque convocato a chiarimenti.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Il Giudice

sentite le parti,

osserva.

Nel nuovo rito procedimentale di tipo peritale, disegnato dall'art. 195 c.p.c., non esiste alcuna BOZZA di consulenza: il consulente MANDA alle parti la VERSIONE DEFINITIVA e, raccolte le loro osservazioni, AGGIUNGE le sue valutazioni. Trasmette, quindi, tutto poi al Giudice. Pertanto: la versione inviata alle parti per le loro osservazioni è già quella DEFINITIVA ed è essa relazione che deve essere mandata al giudice non potendo, il ctu, dopo le osservazioni MODIFICARLA ma potendo, invece, rendere chiarimenti nella risposta alle valutazioni. Se, come nel caso di specie, i difensori segnalano, la perizia mandata alle parti è diversa da quella mandata al giudice, si registra effettivamente una violazione dell'art. 195 c.p.c. e il CTU va dunque chiamato a chiarimenti.

Per Questi Motivi

Ordina al CTU dr.ssa di DEPOSITARE la prima RELAZIONE (come trasmessa alle parti) con allegata una nota esplicativa in cui segnalano le DIFFERENZE che ci sono tra la versione ORIGINARIA iniziale e la versione finale modificata.

La invita a spiegare i motivi per cui la perizia è stata modificata DOPO la trasmissione alle parti;

Fissa per i chiarimenti del CTU, l'udienza del: ...

Si comunichi al consulente.

Milano, lì 19 maggio 2015

Il Giudice

dott. Giuseppe Buffone